

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. *omissis*/2016 promossa da:

SOCIETA MUTUATARIA E FIDEIUSSORE

Attori

CONTRO

BANCA

Convenuta

Oggetto: Mutuo

CONCLUSIONI

Come da verbale d'udienza in data 18/10/2017 di seguito richiamate nella parte espositiva delle vicende processuali.

FATTO E DIRITTO

La presente decisione viene redatta con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla recente legge di riforma n. 69/2009 entrata in vigore il 4 luglio 2009 ed applicabile negli articoli richiamati anche ai procedimenti in corso, in virtù di quanto disposto dall'art. 58 c. 2 della stessa legge.

Con atto di citazione ritualmente notificato la MUTUATARIA e il FIDEIUSSORE, hanno citato in giudizio la BANCA deducendo che in data 05/11/2010 le parti avevano concluso un contratto di mutuo fondiario ipotecario con cui era stata erogata la somma di Euro 3.500.000 da restituirsi in 120 mesi. Ritenendo che l'illegittimità per usura degli interessi applicati, gli attori hanno richiesto accertarsi la nullità delle relative clausole con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in Euro 493.464,23, richiedendo in subordine l'accertamento della nullità della **clausola floor costituente uno strumento derivato implicito** e procedere a ricalcolare il dovuto, nonché l'accertamento di interessi anatocistici.

Si è costituita la banca convenuta contestando integralmente l'avverso atto introduttivo e chiedendone il rigetto e/o la inammissibilità.

La causa, successivamente agli incumbenti di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita documentalmente.

Il procedimento è stato infine trattenuto in decisione dallo scrivente magistrato all'udienza del 18/10/2017, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi, n. 219 del 20 marzo 2018

La domanda attorea deve essere respinta alla luce delle seguenti considerazioni.

Va in primo luogo premessa una considerazione di immediata evidenza: l'iniziativa giudiziaria attorea si inquadra nelle norme in tema di ripetizione di indebito, ex art 2033 c.c.; non si è di fronte, perciò, ad una opposizione a decreto ingiuntivo, ma richiamato un contratto di mutuo fondiario di cui non si contesta l'erogazione della somma di Euro 3.500.000, né si afferma che l'attrice sarebbe stata morosa nel pagamento delle relative rate restitutorie, si giunge ad affermare in limine il carattere indebito di (parte o tutti) gli interessi erogati. Peraltro, rispetto all'*actio de in rem* verso la giurisprudenza ha da tempo affermato che *“chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”* (Cass. 14/05/2012, n. 7501; in precedenza Cass. 13/02/1998, n. 1557). Più recentemente, si è affermato che *“in tema di rapporti bancari (nel caso di specie mutuo c.d. alla francese), nelle controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme indebitamente percepite dalla banca a titolo di interessi legittimi, è onere della parte attrice che agisce in ripetizione dare prova di quanto effettivamente pagato a titolo di interessi”* (Trib. Milano, 24/03/2016; nello stesso senso anche Trib. Genova, 12/05/2016, che precisa come tale incertezza precluda persino, in quanto privo di autonomo interesse, una domanda di accertamento negativo).

Si può anzi affermare come nel corso dell'ultimo anno la pressoché unanime giurisprudenza di merito abbia preso posizione contraria a questo tipo di azioni, ove non sorrette da uno specifico assolvimento degli oneri di deduzione specifica e di prova (cfr. *ex multis*, oltre ai precedenti già richiamati, Trib. Livorno 12/02/2016; Trib. Bari, 01/03/2016; Trib. Foggia, 02/11/2016).

Entrando nel merito, quanto alla doglianza in ordine al carattere asseritamente “usurario” degli interessi applicati, si deve premettere che questo Giudice condivide quella prevalente giurisprudenza di merito secondo cui:

“L'art. 1 comma 1 d.l. n. 394 del 2000 (conv. in l. n. 24 del 2001) ha offerto una interpretazione autentica della l. n. 108 del 1996, tale che deve ritenersi che una clausola originariamente non usuraria non possa acquistare in seguito, rimanendo invariato il tasso di interesse, il carattere dell'usurarietà. Il momento cui deve farsi riferimento per la determinazione della soglia usuraria è solo quello convenzionale” (Trib. Palermo, 6 ottobre 2006; nello stesso senso Trib. Roma, 16 novembre 2001, in *Corriere Giur.*, 2002, 510).

A tal riguardo, si deve dare conto di come in corso di giudizio siano intervenute le SS.UU. (Cass. 19/10/2017 n° 24675), le quali hanno ritenuto che il giudice è vincolato in maniera imprescindibile all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c., come modificati dalla l. n. 108/1996, imposta dall'art. 1 comma 1 d. l. n. 394/2000 che, peraltro, ha superato il vaglio di legittimità della Corte Costituzionale. Il Supremo Consesso ritiene destituita di ogni fondamento la tesi che predica l'illiceità, talvolta definita “ortodossa”, degli interessi divenuti in executivis ultra legali che prescinde dalla normativa dettata dagli artt. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c. Infatti, osserva il Supremo consesso che l'art. 644 comma 3 c.p. è la sola disposizione che “contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”. Anche l'art. 1815 c.c. nel sanzionare l'usura “presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata da meccanismo previsto dalla l. 108”.

Non esiste, dunque, un giudizio di usurarietà che non si fondi sull'art. 644 c.p., la cui applicazione è ancorata alla interpretazione fornita dal legislatore con la legge n. 24 del 2001. *“Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.; ai fini dell'applicazione del quale, però, non può farsi a*

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi, n. 219 del 20 marzo 2018

meno- perché così impone la norma d'interpretazione autentica- di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Infine, le Sezioni unite escludono che la pretesa in sé (in quanto legittima) degli interessi divenuti *in executivis* usurari possa determinare la violazione del canone di buona fede, concretizzandosi la detta violazione nelle particolari modalità abusive in cui si manifesti l'esercizio del diritto.

Si deve poi rilevare – contrariamente a quanto affermato dalla difesa degli attori - che nessuna sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori è possibile, stante la diversa funzione degli stessi e la loro ontologica incompatibilità, essendo tale operazione piuttosto il frutto di una lettura “*distorta*” della nota Cass. n. 350/2013 (che non ha affatto giustificato tale sommatoria, ma aveva semplicemente ad oggetto un caso nel quale il tasso moratorio era collegato a quello corrispettivo aumentato di uno spread di 3%). Peraltro l'attrice non ha neppure dedotto, in concreto, di aver mai pagato interessi moratori ed in quali periodi, risultando perciò la domanda, ancora prima, del tutto generica.

Tanto precisato in linea di diritto, si deve osservare che persino la consulenza tecnica di parte prodotta dagli attori evidenzia come il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto non sia mai stato superato, come inequivocabilmente scritto a p. 12 e 14 dell'elaborato dell'Ing. *omissis*.

Per sostenere l'avvenuto superamento il CTP è così costretto ad ipotizzare una (come si è già visto) indebita sommatoria fra interessi corrispettivi ed interessi moratori, che in concreto non è stato neppure dedotto sia mai stata operata dalla banca mutuante. Del tutto ipotetica, ancora, la simulazione che viene svolta alle pag. 18 e 19, laddove in modo arbitrario e senza che l'attrice ne abbia in alcun modo riferito in modo specifico, si ipotizza un ritardo nei pagamenti di 29 gg. per giungere a sostenere un (minimale) sfioramento che in concreto non vi è prova sia mai avvenuto.

In ogni caso nessun superamento originario del tasso soglia si è mai verificato, come la stessa perizia di parte evidenzia, sì che la successiva pretesa di ricostruzione del mutuo come gratuito appare del tutto inaccettabile.

Si ripete: nell'ambito di un'azione di ripetizione di indebito l'attore deve specificamente indicare i pagamenti di cui chiede la restituzione, dedurre in modo altrettanto specifico le ragioni della domanda e provare l'assenza di causa che sorregge il pagamento stesso.

Nulla di tutto ciò risulta avvenuto nel caso in decisione.

Per mera completezza motivazionale si deve altresì osservare:

a) in ordine all'asserito fenomeno anatocistico dovuto al metodo (peraltro generalizzato nella pratica) di calcolo c.d. “*alla francese*” del piano di ammortamento del mutuo di cui si discute, la giurisprudenza unanime ritiene che tale sistema di conteggio non comporti alcun fenomeno anatocistico vietato; da ultimo “*l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l'interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato*” (Trib. Brescia, 11/10/2017; conformi anche Trib. Bologna 24/06/2017, Trib. Roma 13 aprile 2017, Trib. Padova 5 ottobre 2016, ecc.);

Sentenza, Tribunale di Ravenna, Giudice Alessandro Farolfi, n. 219 del 20 marzo 2018

b) in ordine alla clausola floor, invece, si è correttamente osservato che la stessa non crea alcuna indeterminatezza: *“Con riferimento al tasso minimo (clausola cosiddetta floor) contenuta nel contratto di mutuo, deve ritenersi osservato il requisito della determinatezza, laddove si consideri la collocazione di tale previsione contrattuale, ossia in calce all'analitica determinazione del tasso nominale annuo, sicché anche tale tasso minimo non potrà che essere calcolato sulla base dei medesimi parametri indicati”* (Trib. Mantova, 30/01/2017; in precedenza anche Tribunale di Ferrara, 16.12.2015) né il meccanismo che tale clausola introduce, volta a garantire che un tasso variabile scenda al di sotto di una certa soglia inferiore (c.d. pavimento, da cui la terminologia floor) appare illegittima, perché, diversamente opinando, dovrebbero allora considerarsi illegittimi tutti i mutui a tasso fisso, sol perché le condizioni economiche concretamente applicate prevedono che a fronte di una eventuale riduzione dei tassi di mercato non operi alcuna riduzione del tasso di interesse applicato al singolo rapporto; diversamente dovrebbe forse argomentarsi qualora la soglia minima sia fissata sopra la soglia usuraria, ma tale circostanza non è stata neppure dedotta.

Ogni altra questione – tenuto conto del riparto dell'onere probatorio dianzi ricordato – resta assorbita dalle precedenti considerazioni.

La condanna alle spese segue la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub *omissis*, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta, rigetta, per quanto in motivazione, ogni domanda svolta dagli attori nel presente giudizio; condanna gli attori, in solido, a rifondere le spese di lite di parte convenuta, che si liquidano complessivamente in Euro 7.254 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge. Ravenna, 27 febbraio 2018

Il Giudice
Dott. Alessandro Farolfi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*